CAMERA DEI DEPUTATI N. **2892**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARMINA, SERGIO COSTA, TORTO

Norme concernenti l'adozione di percorsi formativi personalizzati per gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi di istruzione secondaria superiore e di alta formazione artistica, musicale o coreutica

Presentata il 22 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Nel contesto scolastico italiano le attività extracurricolari sono storicamente collocate al di fuori della didattica e vengono svolte prevalentemente presso associazioni sportive, culturali o ricreative esterne. Sebbene negli ultimi anni siano stati introdotti strumenti finalizzati a rafforzare l'integrazione tra la formazione scolastica e le esperienze pratiche, il sistema mantiene una distinzione netta tra le attività curricolari e le attività extracurricolari. Nel complesso, il confronto con altri modelli europei mostra come la scuola secondaria italiana sia caratterizzata per tradizione da una formazione spiccatamente teorica, presentando, al tempo stesso, un grado inferiore di flessibilità nella costruzione dei percorsi educativi e un minore collegamento con le opportunità formative offerte al di fuori del curricolo tradizionale. Proprio su questi aspetti si concentrano oggi molte delle riflessioni sul possibile rinnovamento del nostro sistema scolastico, orientate verso una maggiore personalizzazione dei percorsi di apprendimento e una più ampia valorizzazione delle esperienze educative che si sviluppano al di fuori delle aule scolastiche.

In molti Paesi dell'Europa settentrionale e occidentale l'organizzazione della scuola secondaria superiore presenta un alto livello di adattabilità dei percorsi didattici. In sistemi come quello della Finlandia, dei Paesi Bassi o del Regno Unito, infatti, accanto a un nucleo di materie obbligatorie è prevista una significativa quota di discipline opzionali. Questa impostazione consente una costruzione personalizzata del

curriculum da parte dello studente e favorisce un orientamento graduale verso gli studi universitari o verso percorsi professionali specifici. Anche nei sistemi scolastici caratterizzati da una differenziazione precoce dei percorsi, come quello tedesco, è comunque presente una forte integrazione tra la formazione teorica e la formazione pratica, con percorsi tecnici e professionali progettati in stretta collaborazione con il mondo del lavoro. In molte scuole europee, infatti, le attività sportive, artistiche, musicali e associative sono organizzate direttamente dall'istituzione scolastica e rappresentano una componente rilevante dell'esperienza educativa complessiva dello studente. Tali attività non sono considerate semplicemente complementari o accessorie, ma contribuiscono allo sviluppo di competenze trasversali come la cooperazione, il senso di responsabilità e la partecipazione alla vita della comunità.

La presente proposta di legge, che accoglie le istanze del gruppo di studenti del Liceo Statale Pascasino – Giovanni XXIII, autori del progetto « NEAschola », rappresenta un progetto organico di riforma del sistema scolastico nazionale volto a colmare le persistenti lacune relative alla tutela e alla garanzia dei diritti degli studenti. Particolare attenzione è rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado iscritti agli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), i quali risultano penalizzati da carenze normative e procedurali sul piano della tutela effettiva del diritto allo studio. In tale prospettiva, la presente proposta di legge promuove un modello scolastico improntato ai princìpi di equità, di responsabilità, di efficienza e di modernità, nel quale le autorità scolastiche sono investite di un ruolo attivo a salvaguardia dei diritti fondamentali degli studenti e a garanzia del corretto funzionamento delle istituzioni educative per la creazione di un percorso formativo sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità della persona. Per realizzare tali finalità, in qualità di parlamentari della Repubblica abbiamo ritenuto opportuno – e forse doveroso – fare nostri i suggerimenti degli studenti di « NEAschola » sulla condizione dello studente-artista e sull'introduzione di un percorso formativo personalizzato per gli studenti che frequentano un istituto di scuola secondaria di secondo grado e sono contemporaneamente iscritti ad un istituto AFAM. La presente proposta ha pertanto la finalità di garantire agli studenti-artisti lo stesso livello di tutela già previsto per gli studenti-atleti. Così come è stabilito per questi ultimi dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 dicembre 2015, n. 935, anche i ragazzi che dedicano ore di studio alla musica o alla formazione artistica meritano tutele certe, percorsi di studio coordinati e un riconoscimento normativo che valorizzi il loro contributo allo sviluppo culturale dello Stato. Oggi, però, questi giovani rappresentanti della ricchezza e della cultura musicale e artistica italiana spesso si sentono distanti dalle attenzioni dello Stato e della scuola. Essi sono privi del sostegno che consentirebbe loro di crescere senza dover sacrificare né l'impegno didattico né la loro vocazione extra-scolastica.

La presente proposta di legge, infine, si pone in continuità con numerosi interventi normativi che, pur in termini generali, avevano già previsto la necessità di una simile evoluzione del modello scolastico italiano, quali:

la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che definisce il percorso formativo in ambito artistico e musicale;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che stabilisce la possibilità di creare percorsi personalizzati per gli studenti;

la legge 13 luglio 2015, n. 107, che individua tra gli obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, che prevede la possibilità, per gli studenti non ancora in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di frequentare i corsi di diploma accademico di primo livello degli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni per la predisposizione di percorsi formativi personalizzati a beneficio degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che sono altresì iscritti ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e agli altri istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:

a) « studente-artista »: persona iscritta contemporaneamente a una scuola secondaria di secondo grado e a uno o più conservatori di musica, accademie, istituti di cui all'articolo 1;

b) « scuola »: scuola secondaria di secondo grado;

c) « istituto »: ogni istituzione di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica individuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il cui insieme costituisce il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

d) « percorso formativo personalizzato »: documento che stabilisce le specifiche modalità di apprendimento personalizzato per lo studente-artista.

Art. 3.

(Percorsi formativi personalizzati)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il

Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la predisposizione dei percorsi formativi personalizzati destinati agli studenti-artisti.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) individuazione da parte della scuola di un docente di riferimento, denominato *tutor*, che svolge funzioni di raccordo operativo con l'istituto;

b) adozione del percorso formativo personalizzato da parte del consiglio di classe della scuola, su proposta del *tutor* di cui alla lettera *a)* e di un referente dell'istituto;

c) previsione di misure di flessibilità dell'orario scolastico che permettano di conciliare la frequenza delle attività didattiche della scuola con gli impegni previsti presso l'istituto;

d) esclusione dal computo ai fini della validità dell'anno scolastico delle assenze dalla scuola giustificate dalla partecipazione a esami, attività artistiche, concorsi e seminari di approfondimento presso l'istituto;

e) previsione della possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata, da intendersi come metodologia didattica che integra l'insegnamento in presenza con lo svolgimento di attività che si avvalgono di tecnologie digitali, e individuazione di specifiche misure di valutazione della preparazione raggiunta;

f) definizione di una tabella di corrispondenza tra i crediti formativi acquisiti e le competenze maturate presso l'istituto e gli ambiti disciplinari della scuola, al fine di agevolare il riconoscimento dei crediti formativi scolastici e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;

g) definizione di modalità di svolgimento della valutazione finale da parte

della scuola che tengano conto dell'intero percorso formativo e della valutazione espressa dall'istituto.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0193160